



CITTÀ DI CROTONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con le funzioni di Sindaco

ORDINANZA N. 1280 del 22-08-2020

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale.

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria emanate nel corso del 2020 ed in particolare, da ultimo, le Ordinanze nn. 53/2020, 55/2020, 58/2020, 59/2020, 60/2020 e 61/2020 in materia di igiene e sanità, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

VISTA, da ultimo, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16.08.2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A04564)" con

la quale, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM del 7 agosto 2020, sono state adottate ulteriori prescrizioni ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATO che nella predetta Ordinanza del 16.08.2020 del Ministro della Salute:

- a) viene introdotto l'obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;

RITENUTO necessario ribadire e rafforzare l'obbligo di attenersi, di rispettare e far rispettare sull'intero territorio cittadino le disposizioni in materia di contenimento da COVID-19 contenute, da ultimo, nella predetta Ordinanza del Ministro della Salute del 16.08.2020;

VISTO il D.P.R. del 27.01.2020 con il quale la dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Crotona;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 50;

VISTO il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio di procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, della L. 241/90, e successive modificazioni;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, quale misura atta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il rigoroso rispetto sull'intero territorio comunale dell'Ordinanza del Ministro del 16.08.2020 ed in particolare che:

- a) è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomare) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

RIBADISCE

la necessità di attenersi strettamente a tutte le misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti ed atti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute nonché nelle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa nei termini di legge.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune nonché mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari, per i profili di competenza:

Prefettura di Crotona, Questura di Crotona, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Comando polizia locale del Comune di Crotona, Comando VV.FF., Centrale Operativa 118, ufficio stampa del Comune di Crotona, Settore 2, Settore 4, servizio manutenzioni, Camera di Commercio, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, CNA;

PRECISA

che è fatto obbligo ai cittadini tutti di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Il personale del Comando polizia locale è incaricato di far rispettare il presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 u.c. della Legge 241/1990 contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi del D.Lgs. 104/2010 o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente, entro 60 gg. Ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza dell'ordinanza.

AVVERTE

che eventuali inosservanze saranno punite a norma di legge in relazione alla violazione commessa.

E' FATTO OBBLIGO

a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del procedimento

F.to ing. Salvatore Gangemi

Il Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino